Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i bilanci

2024/0061(COD)

9.4.2025

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per la sicurezza e la difesa e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")
(COM(2024)0150 – C10-0005/2024 – 2024/0061(COD))

Relatore per parere: Eero Heinäluoma

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore sottolinea l'urgente necessità di rafforzare le capacità di difesa dell'Europa, come dimostrato dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che ha messo in evidenza le carenze critiche per quanto concerne la preparazione dell'UE in materia di difesa.

Il relatore ritiene che il programma per l'industria europea della difesa (EDIP) proposto risponda alle richieste degli Stati membri relative a una cooperazione più forte e coerente in materia di difesa. Tuttavia, il relatore sottolinea anche che, pur essendo un buon punto di partenza, questa misura a breve termine deve trasformarsi in una soluzione di finanziamento a più lungo termine per affrontare le debolezze strutturali della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), che sia all'altezza delle sfide derivanti dal panorama europeo delle minacce.

Sulla base dei precedenti lavori della commissione per il controllo dei bilanci sullo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA), del recente parere della Corte dei conti europea sulla proposta e della sua relazione speciale n. 04/2025 dal titolo "Mobilità militare nell'UE – Velocità massima non raggiunta a causa di carenze di progettazione e problemi di percorso", il relatore sottolinea tre priorità fondamentali dal punto di vista del controllo di bilancio, al fine di garantire che l'EDIP consegua i suoi obiettivi in modo efficace e trasparente.

In primo luogo, la scelta e la combinazione delle forme di contributo dell'Unione richiedono un controllo rigoroso. Anche se il finanziamento non collegato ai costi può accelerare gli esborsi, l'esperienza con modelli di attuazione simili, ad esempio nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, mostra che traguardi ambigui, piste di controllo deboli e meccanismi correttivi incerti rischiano di compromettere la rendicontabilità. Di conseguenza, l'EDIP dovrebbe prevedere metodi di finanziamento diversificati, tra cui rimborsi dei costi effettivi e opzioni semplificate in materia di costi, attenuando in tal modo i rischi di sovracompensazione e garantendo solide verifiche ex post.

In secondo luogo, il successo dell'EDIP dipende dalla chiara definizione di obiettivi, traguardi e criteri di aggiudicazione o attribuzione nei programmi di lavoro. La garanzia che l'EDIP si concentri sui progetti che rispondono meglio all'attuale panorama europeo delle minacce e che presentano un valore aggiunto dell'UE dimostrabile, come gli appalti congiunti, i miglioramenti coordinati della mobilità militare e la resilienza della catena di approvvigionamento, rafforzerà l'efficacia in termini di costi e attenuerà la frammentazione. L'efficacia in termini di costi dei finanziamenti dell'Unione è altresì garantita da un mercato comune europeo della difesa competitivo, equo e aperto, con condizioni di parità per i fornitori in tutta l'Unione, che coinvolge in particolare le PMI, le start-up, le piccole mid-cap e le altre mid-cap. È altrettanto importante includere disposizioni ben definite in materia di attenuazione dei rischi e di lotta alla corruzione, in particolare quando si finanziano azioni in partenariato con paesi terzi, come l'Ucraina.

Infine, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione deve essere integrata in ogni fase della progettazione e dell'attuazione dell'EDIP. Ciò comprende garantire che l'OLAF, l'EPPO e la Corte dei conti abbiano accesso alla documentazione di audit e ai controlli in loco. Al tempo stesso, appositi strumenti di monitoraggio, come un solido piano di gestione dei rischi,

dovrebbero contribuire a scoraggiare le frodi e a individuare tempestivamente le irregolarità.

Il relatore deplora la decisione della Commissione di proporre l'EDIP senza una valutazione d'impatto ex ante completa, che rimane una componente fondamentale della sana gestione finanziaria. Tuttavia, mediante l'integrazione di misure di rendicontabilità più incisive, meccanismi di finanziamento diversi e relazioni trasparenti, il relatore ritiene che il programma possa conseguire i suoi obiettivi immediati relativi al miglioramento della prontezza dell'Europa alla difesa, creando le fondamenta per una base industriale sostenibile oltre il 2027. Il relatore ritiene che gli emendamenti proposti, che includono questi miglioramenti mirati, consentirebbero all'EDIP di fungere efficacemente da strumento principale per il conseguimento dell'obiettivo generale della strategia per l'industria europea della difesa, ossia la creazione di un'Europa più sicura e autonoma.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci presenta alla commissione per la sicurezza e la difesa e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il deterioramento a lungo termine dei livelli di minaccia regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata e della velocità con cui la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa.	(2) Il deterioramento a lungo termine dei livelli di minaccia regionale e mondiale richiede un cambiamento radicale della portata e della velocità con cui la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è in grado di sviluppare e produrre l'intera gamma di capacità militari. Il ritorno della guerra ad alta intensità e del conflitto territoriale in Europa ha un impatto negativo sulla sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiede un aumento significativo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa ***e i propri finanziamenti per la difesa e la sicurezza***.

Motivazione

Il Parlamento ha ripetutamente invitato gli Stati membri dell'UE ad aumentare i

finanziamenti per la difesa e la sicurezza portandoli a un nuovo livello, da ultimo nella sua risoluzione del 12 marzo 2025 sul libro bianco sul futuro della difesa europea (2025/2565(RSP)).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Analogamente, il contesto geopolitico e il panorama europeo delle minacce richiedono maggiori sforzi per rendere operativa la clausola di assistenza reciproca dell'Unione di cui all'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), al fine di garantire la solidarietà tra gli Stati membri, in particolare quelli direttamente esposti a minacce e sfide imminenti per via della loro posizione geografica.

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'invito formulato dal Parlamento nella sua risoluzione del 12 marzo 2025 sul libro bianco sul futuro della difesa europea (2025/2565(RSP)).

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Alla crescente importanza dell'Unione europea in materia di difesa dovrebbe corrispondere un livello adeguato di controllo e supervisione democratici per garantire uno stanziamento responsabile dei fondi e il sostegno da parte dei cittadini dell'Unione. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe consentire un adeguato livello di controllo parlamentare da parte del Parlamento europeo e, se del caso, dei parlamenti nazionali, in

particolare al fine di tutelare l'osservanza dei valori e delle norme europei, il controllo di bilancio e il dovuto rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Per poter far fronte al panorama europeo delle minacce e ai cambiamenti strutturali richiesti dall'EDTIB, l'ambito di applicazione a breve termine del presente regolamento dovrebbe essere integrato da una strategia di finanziamento a lungo termine, al di là del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che sia all'altezza delle sfide che l'Unione si trova a dover sostenere. Tale prospettiva sarebbe in linea con l'obiettivo della strategia per l'industria europea della difesa (EDIS) relativo al miglioramento della prontezza dell'UE alla difesa entro il 2030 e permetterebbe nel contempo di disporre di un orizzonte di investimento stabile e duraturo.

Motivazione

L'emendamento rispecchia l'osservazione della Corte dei conti europea (paragrafo 15 del suo parere) secondo cui un orizzonte temporale di due anni (2026-2027) potrebbe non essere commisurato alla natura strutturale e pluriennale del rafforzamento della base industriale di difesa dell'UE. Raccomanda una strategia in vista del prossimo QFP.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) In considerazione dei requisiti operativi urgenti e delle carenze critiche in termini di munizioni, l'EDIP dà

priorità alle azioni volte ad accrescere le capacità di produzione dell'UE, compresi i regimi di appalto comune e gli investimenti coordinati nell'ambito del potenziamento industriale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Conformemente ai ripetuti inviti del Parlamento europeo a favore di un solido sostegno all'Ucraina, tutti gli Stati membri e gli alleati della NATO, come pure, se del caso, i paesi associati, dovrebbero impegnarsi collettivamente e individualmente a sostenere militarmente l'Ucraina, fornendo un contributo annuo pari almeno allo 0,25 % del loro PIL. Il programma dovrebbe agevolare e incentivare tali sforzi, garantendo nel contempo la piena trasparenza e responsabilità.

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'invito formulato dal Parlamento nella sua risoluzione del 12 marzo 2025 sul libro bianco sul futuro della difesa europea (2025/2565(RSP)).

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Alla luce dell'entità delle esigenze di investimento nel settore della difesa e delle dimensioni relativamente modeste del programma, la mobilitazione di finanziamenti privati a favore dell'industria europea della difesa è fondamentale per far fronte alle sfide poste dal contesto delle minacce che

incombono sull'Unione. Il programma dovrebbe pertanto essere integrato da misure intese a mobilitare investimenti privati nell'industria europea della difesa, anche ricorrendo a strumenti di finanziamento misto e sostenendo gli sforzi profusi dalla Banca europea per gli investimenti nel settore della sicurezza e della difesa. Accoglie con favore, a tale proposito, la decisione del consiglio di amministrazione della BEI, del 21 marzo 2025, relativa all'ampliamento dei criteri di ammissibilità della Banca per il finanziamento dell'industria e delle infrastrutture europee della sicurezza e della difesa, garantendo che le attività escluse dispongano di un ambito di applicazione il più limitato possibile. Accoglie inoltre con favore l'integrazione dell'attuale iniziativa strategica per la sicurezza europea della BEI, dal valore di 8 miliardi di EUR, in un obiettivo trasversale e permanente di politica pubblica, nonché l'eliminazione di un massimale predefinito per i finanziamenti in questo settore.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Dal momento che la mobilità militare rappresenta un fattore chiave per la difesa europea, l'attuazione dell'EDIP dovrebbe essere coerente con il piano d'azione dell'UE sulla mobilità militare 2.0, con le pertinenti disposizioni del meccanismo per collegare l'Europa, con le attività di mobilità intergovernativa e della NATO e con i programmi nazionali di mobilità. Se del caso, le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero integrare i progetti infrastrutturali a duplice uso o altre iniziative che promuovono una

circolazione rapida e fluida delle forze all'interno e all'esterno dell'UE.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 ter) L'anticipazione di fondi nell'ambito di altri strumenti dell'Unione, come le dotazioni del meccanismo per collegare l'Europa destinate alla mobilità militare, ha evidenziato il rischio di intervalli prolungati fino al prossimo quadro finanziario pluriennale. Il programma dovrebbe, ove possibile, integrare o colmare i deficit di finanziamento delle infrastrutture a duplice uso nelle regioni strategiche in cui i progetti rispondono meglio al panorama europeo delle minacce, in particolare se non sono previsti bandi nell'ambito dei programmi di trasporto esistenti per il resto del periodo 2021-2027. Ciò garantisce che l'UE possa fornire un sostegno stabile e prevedibile alle esigenze critiche in materia di mobilità militare e contribuisce a preservare le competenze acquisite dai beneficiari.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Al fine di garantire un uso coerente e trasparente dei finanziamenti non collegati ai costi, la Commissione dovrebbe definire metodologie solide per fissare e verificare i traguardi e gli obiettivi, evitare sovracompensazioni e assicurare il rispetto delle norme

nazionali e dell'Unione. In particolare, è necessaria chiarezza al momento di stabilire la base dei costi per il calcolo degli utili, i tassi massimi di finanziamento dell'UE e l'esclusione del doppio finanziamento.

Motivazione

L'emendamento risponde alle preoccupazioni espresse della Corte dei conti europea (paragrafi da 26 a 29 del suo parere) secondo cui la Commissione dovrebbe chiarire le modalità di attuazione dei finanziamenti non collegati ai costi, comprese la metodologia per la valutazione degli utili, la base dei costi e le sinergie con altri finanziamenti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e	(24) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità del programma. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del loro contributo all'aumento della prontezza industriale nel settore della difesa, soprattutto attraverso l'incremento delle capacità di produzione e l'eliminazione delle strozzature. Dovrebbero essere valutate anche alla luce del loro contributo alla promozione della resilienza industriale nel settore della difesa, in funzione di considerazioni quali la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi in tutti i luoghi e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione, compresi gli Stati membri più esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali. Le valutazioni dovrebbero inoltre fare riferimento al contributo alla cooperazione industriale nel settore della difesa attraverso un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra gli Stati membri, i paesi associati e

l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare***, in misura significativa,*** le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.	l'Ucraina nonché allo sviluppo e alla messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione (piccole mid-cap) che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione quando le azioni coinvolgono entità ucraine, è essenziale attuare misure antifrode chiare, solidi controlli interni e una supervisione esterna. La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con le autorità ucraine per combattere la corruzione e garantire la trasparenza. Se del caso, l'Unione può sostenere la capacità amministrativa dell'Ucraina per quanto concerne l'adozione di sistemi di controllo e di audit adeguati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 ter) La sensibilità e la complessità dei progetti nel settore della difesa, così come l'ampia portata dei finanziamenti assegnati all'Ucraina, aumentano il rischio di frodi e irregolarità. Un apposito piano di gestione dei rischi è fondamentale per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, garantendo valutazioni dei

rischi approfondite e controlli rigorosi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(47 bis) Al fine di promuovere un mercato comune europeo della difesa competitivo, equo e aperto, il programma dovrebbe essere integrato da misure intese a garantire condizioni di parità e ad aprire catene di approvvigionamento per i fornitori in tutta l'Unione, coinvolgendo in particolare le PMI, le start-up e le imprese a media capitalizzazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le sovvenzioni possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi a norma dell'articolo 180, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.	1. Le sovvenzioni possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi a norma dell'articolo 180, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. ***Quando le sovvenzioni sono concesse a norma del presente regolamento, la Commissione può anche ricorrere a opzioni semplificate in materia di costi o rimborsi dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, fornendo nei programmi di lavoro una debita motivazione della scelta del modello di attuazione per ciascuna sovvenzione.***

Motivazione

L'emendamento evita il ricorso esclusivo a finanziamenti non collegati ai costi prevedendo altre forme di sovvenzione riconosciute dal regolamento finanziario (basate sui costi, somme forfettarie, costi unitari, ecc.). Risponde alle preoccupazioni secondo cui un eccessivo ricorso ai finanziamenti non collegati ai costi potrebbe limitare la trasparenza, ostacolare la verifica

dei traguardi o rendere più complicati gli audit ex post.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione stabilisce disposizioni specifiche in materia di rendicontabilità e lotta alla corruzione adattate al contesto ucraino. Tali disposizioni comprendono, come minimo, regole di ammissibilità chiare e ulteriori criteri di aggiudicazione o attribuzione che riflettano gli obiettivi di ricostruzione, ripresa e allineamento all'acquis dell'Unione; controlli antifrode e anticorruzione rafforzati, compresa una valutazione dettagliata dei rischi per i progetti attuati mediante finanziamenti non collegati ai costi; requisiti per il monitoraggio dell'attuazione dei progetti, la verifica dell'uso finale e la comunicazione delle informazioni relative ai subappaltatori e obblighi di rendicontazione che specifichino i dati sulla performance e i dati finanziari da raccogliere presso i beneficiari nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina.

Motivazione

L'emendamento risponde alla raccomandazione della Corte dei conti europea (paragrafi 19 e 48 del suo parere) secondo cui le azioni specifiche destinate all'Ucraina sono esposte a un maggiore rischio di corruzione e devono essere accompagnate da ulteriori meccanismi di rendicontabilità oltre a quelli applicati agli Stati membri.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione ***e l'apertura delle*** catene di approvvigionamento ***per la*** cooperazione transfrontaliera ***nonché la*** disponibilità e ***l'***approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione, ***coinvolgendo in particolare, in misura*** significativa***,*** PMI, ***piccole mid-cap*** e ***altre*** mid-cap;	(a) l'avvio e l'accelerazione dell'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione***, con particolare attenzione agli obiettivi di prontezza transfrontaliera e di rafforzamento della mobilità militare, così come la garanzia di condizioni di parità, in particolare mediante la promozione di*** catene di approvvigionamento ***resilienti a livello dell'UE in vista di una*** cooperazione transfrontaliera ***e di una*** disponibilità e ***un*** approvvigionamento efficaci in tutta l'Unione***, con una partecipazione*** significativa di PMI, ***start-up*** e mid-cap ***nell'intera Unione***;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità.	(b) l'incentivazione della cooperazione in materia di appalti nel settore della difesa***, delle joint venture e del trasferimento di tecnologie*** al fine di contribuire alla solidarietà, prevenire effetti di spiazzamento, aumentare l'efficacia della spesa pubblica e ridurre la frammentazione eccessiva, per condurre in ultima analisi a un aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il rafforzamento della risposta dell'Unione e degli Stati membri all'attuale panorama europeo delle minacce, in particolare per quanto

concerne l'esposizione degli stessi al rischio di materializzazione di minacce alla loro sicurezza e sovranità, anche agevolando l'operatività dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), relativo alla clausola di assistenza reciproca dell'Unione, al fine di garantire la solidarietà tra gli Stati membri, in particolare quelli direttamente esposti a minacce e sfide imminenti per via della loro posizione geografica;

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) l'integrazione di progetti infrastrutturali critici a duplice uso che contribuiscono alla rapida mobilità militare all'interno e all'esterno del territorio dell'UE, in linea con il piano d'azione dell'UE sulla mobilità militare;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. il miglioramento della mobilità militare e delle infrastrutture a duplice uso nelle isole e nelle regioni remote, in particolare i porti marittimi e gli aeroporti, promuovendo una maggiore connettività degli Stati membri geograficamente isolati.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. L'importo di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo e gli importi dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo 6 possono anche finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi indagini sui prezzi e sistemi e piattaforme informatici istituzionali, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma/di altri elementi dell'oggetto.	3. L'importo di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo e gli importi dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo 6 possono anche finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi indagini sui prezzi e sistemi e piattaforme informatici istituzionali, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma/di altri elementi dell'oggetto. ***La Commissione può fornire assistenza tecnica o assegnare parte della dotazione finanziaria per rafforzare la capacità amministrativa e di audit delle autorità ucraine competenti per l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e la supervisione delle azioni finanziate dall'EDIP, in particolare ai fini della prevenzione di frodi, corruzione, abusi, conflitti di interessi e irregolarità.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Quando il programma o lo strumento di sostegno per l'Ucraina è attuato in regime di gestione indiretta, gli accordi di delega includono un riferimento esplicito al diritto di accesso, da parte della Corte dei conti europea, a tutta la documentazione e a tutti i locali connessi all'azione.

Motivazione

L'emendamento rispecchia la raccomandazione della Corte dei conti europea (paragrafo 33 del suo parere) secondo cui gli accordi di delega devono ribadire i diritti di audit della Corte per evitare lacune in materia di rendicontabilità.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, ***o*** se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione Commissione.	In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è ammissibile quale destinatario se l'acquisizione del suo controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, ad adeguate misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, ***e*** se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito secondo le relative procedure nazionali sono messe a disposizione della Commissione ***e dello Stato membro che ne fa richiesta***.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, se del caso.	(b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, se del caso***, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali***;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la titolarità della proprietà intellettuale derivante dalle azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), non è soggetta a limitazioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato né è trasferita a soggetti stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o di paesi associati senza l'approvazione dello Stato membro o del paese associato in cui il soggetto giuridico è stabilito. Tale approvazione non è in contrasto con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie.	Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie. ***Ogni Stato membro può formulare osservazioni debitamente motivate allo Stato membro che ha fornito garanzie se ritiene che siano in gioco gli interessi in materia di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto, da parte del paese terzo che controlla il soggetto, del principio delle relazioni di buon vicinato.*** ***Lo Stato membro responsabile della fornitura delle garanzie tiene debitamente conto delle osservazioni formulate dallo Stato membro e informa quest'ultimo e la Commissione della sua decisione di procedere con le garanzie.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 57 in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo.	***La Commissione discute con gli Stati membri interessati il modo migliore per affrontare i rischi individuati.***
	La Commissione emette un parere debitamente motivato indirizzato agli Stati membri interessati in relazione alla partecipazione del soggetto.
	La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 57***, paragrafo 3,*** in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del presente paragrafo ***e alle pertinenti garanzie fornite dallo Stato membro responsabile, nonché, se del caso, ai pareri della Commissione***.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 4 sono ammissibili al finanziamento. Un'azione ammissibile riguarda una o più delle attività di cui ai paragrafi da 2 a 5.	1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 4 sono ammissibili al finanziamento. ***La Commissione, congiuntamente agli Stati membri, stabilisce settori prioritari chiari sulla base del panorama europeo delle minacce e delle lacune in termini di capacità degli Stati membri, tenendo conto dell'urgenza delle esigenze individuate dal consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, della dotazione di bilancio disponibile e del potenziale impatto a livello dell'UE, nonché dell'addizionalità dimostrata dall'azione. È data priorità alle azioni che rispondono alle carenze critiche a livello di capacità individuate dagli Stati membri, promuovono gli appalti congiunti e***

	dimostrano un chiaro valore aggiunto dell'UE in termini di interoperabilità, cooperazione industriale e integrazione transfrontaliera della catena di approvvigionamento. Un'azione ammissibile riguarda una o più delle attività di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le attività connesse alla razionalizzazione del coordinamento tra l'UE, gli Stati membri e gli altri portatori di interessi, ad esempio attraverso la nomina, se del caso, di un punto di contatto unico.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;	(a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento***, la conversione delle attuali capacità di produzione in capacità di produzione nel settore della difesa*** o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione garantisce che tutte le azioni finanziate nell'ambito del programma per la prontezza industriale tengano conto anche della necessità di dispiegamenti logistici rapidi, sulla base degli insegnamenti tratti dall'attuazione del piano d'azione dell'UE per la mobilità militare 2.0;

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Prima di eseguire qualsiasi contributo finanziario dell'Unione nell'ambito del programma, la Commissione consulta l'ente appaltante designato in merito ai progressi compiuti rispetto ai traguardi contrattuali. L'ente appaltante certifica che i termini contrattuali, gli obiettivi intermedi e gli obblighi pertinenti sono stati rispettati, in modo che la Commissione possa determinare il soddisfacimento delle condizioni di pagamento. Gli enti appaltanti applicano inoltre una procedura equa in caso di nuovi potenziali appalti comuni per garantire la possibilità, in particolare per quanto concerne le PMI e le start-up, di partecipare a gare d'appalto e appalti concorrenziali, tenendo conto del fatto che in alcuni Stati membri la maggior parte delle imprese del settore delle attrezzature per la difesa è costituita da PMI.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il contratto di appalto comune comprende disposizioni che disciplinano l'acquisto di quantità supplementari di prodotti per la difesa per altri Stati membri o paesi associati o per l'Ucraina.	Il contratto di appalto comune comprende disposizioni che disciplinano l'acquisto di quantità supplementari di prodotti per la difesa per altri Stati membri, paesi associati o per l'Ucraina ***o la Repubblica di Moldova***.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Prima di avviare una procedura di appalto comune, l'ente appaltante informa altresì i paesi associati, l'Ucraina e la Moldova della procedura prevista e offre loro la possibilità di presentare all'ente appaltante una richiesta motivata per l'acquisto di quantità supplementari di prodotti per la difesa.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) consulta il Parlamento europeo.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa coinvolge almeno ***quattro*** Stati membri. ***La Commissione europea può, se del caso, partecipare al progetto.***	4. Un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa coinvolge almeno ***tre*** Stati membri.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) prontezza industriale nel settore della difesa: contributo alla competitività, aumento delle capacità di produzione, riduzione dei lead time, eliminazione delle strozzature con il conseguente aumento dell'interoperabilità e dell'intercambiabilità;	(a) prontezza industriale nel settore della difesa: contributo alla competitività, aumento delle capacità di produzione, ***conversione della produzione in capacità di produzione nel settore della difesa,*** riduzione dei lead time, eliminazione delle strozzature con il conseguente aumento dell'interoperabilità e dell'intercambiabilità***, al fine di garantire la possibilità di colmare le lacune più critiche in termini di capacità individuate dagli Stati membri***;

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) cooperazione industriale nel settore della difesa: promozione di un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra Stati membri, paesi associati o Ucraina nonché sviluppo e messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese stabilite in Stati membri o paesi associati diversi o in Ucraina, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, le PMI, le piccole mid-cap e le altre mid-cap in qualità di destinatari, subappaltatori o altre imprese nella catena di approvvigionamento;	(c) cooperazione industriale nel settore della difesa: promozione di un'autentica cooperazione in materia di armamenti tra Stati membri, paesi associati o Ucraina nonché sviluppo e messa in atto della cooperazione transfrontaliera tra imprese stabilite in Stati membri o paesi associati diversi o in Ucraina, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, le PMI, ***le start-up,*** le piccole mid-cap e le altre mid-cap in qualità di destinatari, subappaltatori o altre imprese nella catena di approvvigionamento ***e garantendo nel contempo che le catene di approvvigionamento siano controllate prevalentemente da soggetti con sede nell'UE e che la cooperazione rafforzi la***

sovranità industriale dell'UE;

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il contributo della proposta al rafforzamento della risposta dell'Unione e degli Stati membri all'attuale panorama europeo delle minacce, in particolare per quanto concerne l'esposizione degli stessi al rischio di materializzazione di minacce alla loro sicurezza e sovranità, anche agevolando l'operatività dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), relativo alla clausola di assistenza reciproca dell'Unione, al fine di garantire la solidarietà tra gli Stati membri, in particolare quelli direttamente esposti a minacce e sfide imminenti per via della loro posizione geografica;

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) la coerenza della proposta con i principi di un mercato comune europeo della difesa giusto e aperto, che consenta condizioni di parità tra i contraenti e i subappaltatori in tutta l'Unione, unitamente a un'equa distribuzione dei finanziamenti dell'UE tra gli Stati membri e all'apertura delle catene di approvvigionamento ai fornitori di tutte le regioni, evitando indebite concentrazioni negli Stati membri di maggiori dimensioni o tra imprese dominanti del settore della difesa;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quater) una dimostrazione dell'addizionalità apportata dalla proposta;

Motivazione

L'addizionalità apportata da una proposta dovrebbe essere presa in considerazione nell'assegnazione dei finanziamenti al fine di garantire che le risorse limitate dell'Unione siano spese nel modo più efficace, evitando il finanziamento di progetti che proseguirebbero anche senza il sostegno finanziario dell'UE.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la qualità del piano di attuazione dell'azione, in particolare le misure volte al rispetto dei lead time di consegna, anche in termini di processi e monitoraggio.	(d) la qualità del piano di attuazione dell'azione, in particolare le misure volte ***all'incremento delle capacità di produzione e*** al rispetto dei lead time di consegna, anche in termini di processi e monitoraggio.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione allinea tali criteri agli obiettivi definiti agli articoli 4 e 11, garantendo la coerenza terminologica. La "resilienza industriale nel settore della difesa" e la "cooperazione industriale nel settore della difesa" sono chiaramente definite nel programma di lavoro, specificando i pertinenti parametri di

	riferimento per l'interoperabilità, la standardizzazione o l'integrazione transfrontaliera della catena di approvvigionamento.

Motivazione

La Corte dei conti europea osserva (paragrafo 43 del suo parere) che le espressioni "resilienza industriale nel settore della difesa" e "cooperazione industriale nel settore della difesa" non sono esplicitamente definite nella proposta. L'emendamento contribuisce a evitare interpretazioni soggettive.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 190 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili. Tuttavia, per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, il sostegno da parte del programma non supera il 35 % dei costi ammissibili.	1. In deroga all'articolo 190 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili. Tuttavia, per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, il sostegno da parte del programma non supera il 35 % dei costi ammissibili. ***Tale deroga valuta il rischio di sovracompensazione, di duplicazione dei finanziamenti e di potenziali distorsioni del mercato interno.***

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la Commissione può fornire assistenza tecnica o assegnare parte della dotazione finanziaria per rafforzare la capacità amministrativa e di audit delle autorità ucraine competenti per l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e la supervisione delle azioni finanziate dall'EDIP, in particolare ai fini della prevenzione di frodi, corruzione, abusi,

conflitti di interessi e irregolarità;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione garantisce che le procedure amministrative per l'accesso ai finanziamenti siano proporzionate alle dimensioni dell'impresa e all'ambito di applicazione del progetto, con un meccanismo semplificato di applicazione e comunicazione per le PMI, le start-up e le mid-cap.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ciascun programma di lavoro giustifica la scelta dello strumento o degli strumenti di finanziamento (ad esempio, finanziamenti non collegati ai costi, rimborso dei costi effettivamente sostenuti, opzioni semplificate in materia di costi, somme forfettarie). Qualora opti per un finanziamento non collegato ai costi, la Commissione precisa i motivi della sua adeguatezza rispetto ad altre forme di finanziamento, dimostra in che modo i traguardi e gli obiettivi garantiscono un controllo di bilancio efficace, e descrive i meccanismi correttivi in caso di conseguimento parziale dei traguardi.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Una SEAP utilizza procedure standardizzate per l'avvio e la gestione di programmi di cooperazione in materia di difesa e rispetta gli orientamenti o i modelli fornitile dalla Commissione, comprese le linee guida riguardanti la gestione di progetti, i finanziamenti ***e*** le relazioni.	2. Una SEAP utilizza procedure standardizzate per l'avvio e la gestione di programmi di cooperazione in materia di difesa e rispetta gli orientamenti o i modelli fornitile dalla Commissione, comprese le linee guida riguardanti la gestione di progetti, i finanziamenti***,*** le relazioni ***e fornisce le informazioni necessarie per il controllo di bilancio, l'individuazione delle frodi o l'audit da parte dell'OLAF, dell'EPPO, della Corte dei conti o di qualsiasi altra autorità competente dell'UE o nazionale, in conformità del diritto dell'Unione***.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove debitamente giustificato dall'estrema urgenza della situazione la Commissione, in deroga all'articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, può chiedere la consegna dei beni o dei servizi a partire dalla data di invio dei progetti di contratto derivanti dall'appalto eseguito ai fini del presente regolamento, entro 24 ore dall'aggiudicazione.	Ove debitamente giustificato dall'estrema urgenza della situazione la Commissione, in deroga all'articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, può chiedere la consegna dei beni o dei servizi a partire dalla data di invio dei progetti di contratto derivanti dall'appalto eseguito ai fini del presente regolamento, entro 24 ore dall'aggiudicazione. ***Tale deroga si applica solo se il Consiglio ha attivato lo "stato di crisi di approvvigionamento" (articolo 44) o lo "stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza" (articolo 48). La Commissione motiva per iscritto l'urgenza, la durata prevista e la portata di qualsiasi appalto avviato a titolo di tale deroga e informa regolarmente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.***

Motivazione

La Corte dei conti europea (paragrafo 49 del suo parere) segnala che un ricorso generalizzato all'estrema urgenza per iniziare le consegne prima della firma dei contratti definitivi aumenta il rischio di contenzioso. L'emendamento limita tale ricorso agli stati di crisi.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.	1. La Commissione, in cooperazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***e, se del caso, con altri attori***, effettua una mappatura delle catene di approvvigionamento della difesa dell'Unione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La supervisione da parte della Commissione delle convenzioni di sovvenzione e dei contratti di appalto a norma del presente regolamento tiene conto della natura altamente sensibile e strategica dei dati, garantendo la massima tutela sia degli interessi finanziari dell'Unione europea sia dei suoi interessi strategici.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le convenzioni di sovvenzione e i contratti di appalto conclusi a norma del presente regolamento obbligano i beneficiari a rispondere alle richieste di informazioni della Commissione (comprese la condivisione tempestiva dei dati, la documentazione e le visite in loco) necessarie per monitorare, mappare e valutare le catene di approvvigionamento dell'EDTIB.

Motivazione

La Corte dei conti europea (paragrafo 50 del suo parere) raccomanda alla Commissione di integrare gli obblighi in materia di dati nelle convenzioni di sovvenzione per garantire la completezza delle informazioni.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione informa periodicamente il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa in merito ai risultati aggregati delle attività svolte a norma del paragrafo 4.	7. La Commissione informa periodicamente il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***e il Parlamento europeo*** in merito ai risultati aggregati delle attività svolte a norma del paragrafo 4.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 61.	9. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 61***, considerando che tali informazioni sarebbero estremamente***

	sensibili anche se provenissero da dati non riservati.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, effettua un monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all'articolo 40, paragrafo 6, al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave che contribuiscono a fornire. Il monitoraggio consiste nelle seguenti attività:	La Commissione, in consultazione con il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***e, se del caso, con altri attori***, effettua un monitoraggio periodico delle capacità di fabbricazione dell'Unione necessarie per l'approvvigionamento dei prodotti di rilevanza per la crisi individuati conformemente all'articolo 40, paragrafo 6, al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento dei prodotti per la difesa chiave che contribuiscono a fornire. Il monitoraggio consiste nelle seguenti attività:

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) vi sono gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti che non sono prodotti per la difesa, o gravi ostacoli al commercio di detti prodotti all'interno dell'Unione, tali da causarne carenze significative; e	(a) vi sono gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti che non sono ***necessariamente*** prodotti per la difesa, o gravi ostacoli al commercio di detti prodotti all'interno dell'Unione, tali da causarne carenze significative; e

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate conformemente al paragrafo 1 e spiega i motivi della sua azione.	4. La Commissione informa periodicamente ***senza indugio*** il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate conformemente al paragrafo 1***, inclusi, se del caso, la motivazione, la portata e la durata prevista delle misure adottate,*** e spiega i motivi della sua azione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa, può emanare orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a queste ultime.	5. La Commissione, previa consultazione del consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa ***e previa informazione del Parlamento europeo e del Consiglio***, può emanare orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a queste ultime. ***Tali orientamenti comprendono specifiche procedure antifrode e di attenuazione del rischio, protocolli di verifica periodica e obblighi di audit ex post per tutte le parti interessate dalle misure in caso di crisi di approvvigionamento.***

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per	1. Qualora il Consiglio attivi la presente misura conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, uno Stato membro che affronta o che potrebbe affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per

l'approvvigionamento di prodotti per la difesa a causa di carenze o di gravi rischi di carenze di prodotti di rilevanza per la crisi, se tali difficoltà possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa di accettare determinati ordini di prodotti di rilevanza per la crisi o di attribuirvi la priorità ("richieste classificate come prioritarie"). ***Tali richieste possono riguardare solo prodotti per la difesa.***	l'approvvigionamento di prodotti per la difesa a causa di carenze o di gravi rischi di carenze di prodotti di rilevanza per la crisi, se tali difficoltà possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, può chiedere alla Commissione di richiedere a un'impresa di accettare determinati ordini di prodotti di rilevanza per la crisi o di attribuirvi la priorità ("richieste classificate come prioritarie").

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) attività volte ad adeguare e modificare rapidamente i prodotti civili per applicazioni nel settore della difesa;	(a) attività volte ad adeguare e modificare rapidamente i prodotti civili per applicazioni nel settore della difesa***, rafforzando il potenziale a duplice uso delle innovazioni nel settore della difesa***;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) attività volte ad aumentare l'interoperabilità dei prodotti per la difesa;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 – lettera d ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) attività volte a rafforzare la resilienza delle catene di

approvvigionamento;

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 – lettera d quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) attività volte alla trasformazione digitale della produzione nel settore della difesa, compreso l'uso di tecnologie quali l'IA, le tecnologie di manutenzione predittiva o i gemelli digitali.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In coordinamento con lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS) e altri organismi pertinenti, il consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa tiene un archivio degli insegnamenti tratti dalle esercitazioni militari dell'UE o dalle simulazioni a tavolino che testano la preparazione logistica e i movimenti transfrontalieri di materiali di difesa finanziati nell'ambito dell'EDIP. Qualora siano individuate strozzature ripetute, il consiglio propone azioni correttive o misure di finanziamento supplementari.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'accordo quadro è concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, garantendo che le erogazioni di finanziamenti a titolo dello strumento di sostegno per l'Ucraina siano soggette fin dall'inizio a solidi meccanismi di monitoraggio e audit.

Motivazione

L'emendamento rispecchia la preoccupazione espressa dalla Corte dei conti europea (paragrafo 55 del suo parere) in merito alla mancata fissazione di un termine ultimo entro il quale concludere l'accordo quadro con l'Ucraina, raccomandando che tale termine sia introdotto rapidamente al fine di garantire l'assunzione di responsabilità per eventuali erogazioni di finanziamenti anticipate.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione mette a disposizione i sistemi esistenti approvati e accreditati per facilitare lo scambio di informazioni classificate tra la Commissione, l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia, gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, i richiedenti e i destinatari.	5. La Commissione mette a disposizione i sistemi esistenti approvati e accreditati per facilitare lo scambio di informazioni classificate tra la Commissione, l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia, gli Stati membri e i paesi associati***, il Parlamento europeo*** e, se del caso, i richiedenti e i destinatari.

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e classificate	2. Gli Stati membri***, il Parlamento europeo***, la Commissione e l'alto rappresentante/capo dell'Agenzia garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre

acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.	informazioni sensibili e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale. ***Tuttavia, tale riservatezza non preclude la divulgazione di informazioni relative a progetti o appalti necessarie per il controllo di bilancio, l'individuazione delle frodi o l'audit da parte dell'OLAF, dell'EPPO, della Corte dei conti o di qualsiasi altra autorità competente dell'UE o nazionale, nel rispetto del diritto dell'Unione.***

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità;	(b) verificare ***e informare*** regolarmente ***l'OLAF e l'EPPO in merito ai risultati circa il fatto*** che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) corredare le richieste di pagamento nell'ambito del programma di una dichiarazione attestante che i fondi sono stati utilizzati nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e per gli scopi previsti, nonché correttamente gestiti, in particolare secondo la normativa ucraina, integrata dagli standard ***internazionali***, in materia di prevenzione, individuazione e rettifica di irregolarità,	(c) corredare le richieste di pagamento nell'ambito del programma di una dichiarazione attestante che i fondi sono stati utilizzati nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e per gli scopi previsti, nonché correttamente gestiti, in particolare secondo la normativa ucraina, integrata dagli standard ***dell'Unione europea***, in materia di prevenzione, individuazione e rettifica di

frodi, corruzione e conflitti di interessi;	irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi;

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in applicazione del principio di proporzionalità.	(d) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in applicazione del principio di proporzionalità***, consentendo l'accesso alla documentazione dei beneficiari e lo svolgimento di controlli in loco in Ucraina***.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) individuare le autorità ucraine che partecipano all'attuazione, specificando le responsabilità e le procedure per l'esecuzione del bilancio;

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) definire sanzioni e regimi di recupero in caso di inosservanza o frode;

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) esigere la selezione, la definizione e l'uso sistematico di indicatori di prestazione e di fonti di dati adattati al contesto ucraino;

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera d quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quinquies) istituire un meccanismo per la segnalazione delle irregolarità alla Commissione e meccanismi per garantire l'uso del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES), se del caso;

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera d sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d sexies) stabilire una tabella di marcia dettagliata sulle modalità con cui l'Ucraina attuerà solidi sistemi di controllo interno, procedure di verifica e, ove possibile, meccanismi di audit esterno, al fine di fornire un livello di garanzia equivalente a quello richiesto dal regolamento finanziario.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 64 bis
	Piano di gestione dei rischi
	1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione istituisce un piano di gestione dei rischi specifico per l'attuazione del programma e dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
	2. Il piano di gestione dei rischi comprende:
	(a) una mappatura delle attività ad alto rischio in materia di appalti, sovvenzioni e strumenti finanziari;
	(b) un metodo strutturato per l'individuazione precoce di potenziali frodi o irregolarità;
	(c) procedure chiare per la notifica all'OLAF, alla Corte dei conti, all'EPPO (se del caso) e alle istituzioni nazionali di controllo, in particolare per i casi che implicano elementi transfrontalieri o appalti di valore elevato;
	(d) disposizioni per le ispezioni e le verifiche in loco da parte o per conto della Commissione per le azioni finanziate a norma del presente regolamento;
	(e) orientamenti specifici sulla verifica dell'uso finale dei fondi, in particolare per le azioni connesse all'Ucraina.
	3. La Commissione aggiorna periodicamente il piano di gestione del rischio di frode sulla base dei risultati degli audit, delle valutazioni e dei contributi dell'OLAF, dell'EPPO, della Corte dei conti e delle autorità nazionali competenti.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione monitora costantemente la gestione e l'attuazione del programma. Al fine di migliorare la trasparenza, i dati sono resi accessibili al pubblico anche sul sito web della Commissione in base all'ultimo aggiornamento, in particolare fornendo informazioni relative alla diversità geografica e alla categoria dei destinatari.

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione elabora una relazione in cui valuta l'attuazione delle misure di cui al presente regolamento e i relativi risultati, come pure l'opportunità di prorogarne l'applicabilità e di prevederne il finanziamento, tenuto conto in particolare dell'evoluzione del contesto della sicurezza e di eventuali rischi persistenti in relazione all'approvvigionamento di prodotti per la difesa. La relazione di valutazione si basa sulle consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi.	1. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione elabora una relazione in cui valuta l'attuazione delle misure di cui al presente regolamento e i relativi risultati, come pure l'opportunità di prorogarne l'applicabilità e di prevederne il finanziamento, tenuto conto in particolare dell'evoluzione del contesto della sicurezza e di eventuali rischi persistenti in relazione all'approvvigionamento di prodotti per la difesa. La relazione di valutazione si basa sulle consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi. ***La relazione:***

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. specifica i casi in cui sono stati utilizzati finanziamenti non collegati ai costi, fornendo un'analisi del conseguimento dei traguardi, delle correzioni parziali o totali e degli insegnamenti tratti per il successivo

periodo di programmazione o i successivi programmi dell'UE;

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. valuta il contributo delle misure adottate a norma del presente regolamento allo sviluppo di un mercato comune della difesa competitivo, equo e aperto, in particolare garantendo condizioni di parità e aprendo le catene di approvvigionamento alla cooperazione transfrontaliera, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, le PMI, le start-up, le piccole mid-cap e le altre imprese a media capitalizzazione in tutta l'Unione;

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. comprende una sezione specifica sulle sinergie in materia di mobilità militare e sulle strozzature nelle infrastrutture affrontate attraverso l'EDIP, valutando in quale misura il programma abbia sostenuto o accelerato le infrastrutture di trasporto a duplice uso pertinenti per la circolazione dei prodotti o del personale per la difesa, abbia contribuito a colmare le lacune in termini di capacità individuate nei requisiti militari dell'UE per la mobilità militare, compresi quelli aggiornati nel 2023 e oltre, e sia stato coordinato con l'"analisi del divario" della Commissione per il QFP post-2027;

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. comprende una sezione sull'addizionalità apportata dalle misure adottate a norma del presente regolamento.

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La relazione di valutazione utilizza indicatori di realizzazione, di esito e di risultato, comprese misure standardizzate di interoperabilità, standardizzazione e cooperazione transfrontaliera efficace. Se del caso, essa riflette anche gli indicatori chiave di prestazione dell'EDIS (rapporto tra appalti collaborativi, scambi commerciali intra-UE nel settore della difesa e quota dell'approvvigionamento con sede nell'UE) con obiettivi intermedi per il 2027 e una ripartizione per Stato membro per garantire la trasparenza dei risultati.

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 66 bis
	Unica valutazione ex post
	Entro il dicembre 2028 la Commissione effettua un'unica valutazione ex post riguardante l'EDIP, il Fondo europeo per la difesa (FED), il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP), l'EDIRPA e qualsiasi

altro strumento pertinente dell'UE a sostegno dell'EDTIB. Tale valutazione consolidata fornisce un'analisi comparativa dell'efficacia e individua le opzioni per eventuali proposte di finanziamento pluriennali successive.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 66 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 66 ter
	Relazioni di attuazione intermedie
	1. Entro il 30 giugno 2026 e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di attuazione intermedia contenente informazioni dettagliate sull'uso dello strumento di sostegno per l'Ucraina. La relazione include dati sugli impegni, le erogazioni di finanziamenti, i risultati dei progetti, le valutazioni dei rischi e gli eventuali casi individuati o presunti di cattiva gestione o di frode. Se necessario, la Commissione propone misure correttive, tra cui la sospensione, la riassegnazione o il recupero dei fondi, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
	2. La relazione di attuazione intermedia comprende una valutazione specifica delle sinergie e delle possibili sovrapposizioni tra le azioni dell'EDIP e tutti gli altri programmi o strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare il Fondo europeo per la difesa (FED), l'EDIRPA, l'ASAP, lo strumento per l'Ucraina e strumenti quali il TEN-T o l'MCE utilizzati per le infrastrutture a duplice uso.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Permanent Representation of Finland to the EU

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")
Riferimenti	COM(2024)0150 – C10-0005/2024 – 2024/0061(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito	SEDE ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 13.11.2024
Relatore(trice) per parere Nomina	Eero Heinäluoma 12.11.2024
Articolo 59 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	 13.11.2024
Esame in commissione	3.4.2025
Approvazione	8.4.2025
Esito della votazione finale	+: 20 –: 5 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Georgios Aftias, Arno Bausemer, Gilles Boyer, José Cepeda, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Dick Erixon, Daniel Freund, Gerben-Jan Gerbrandy, Esteban González Pons, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Virginie Joron, Ondřej Knotek, Kinga Kollár, Marit Maij, Claudiu Manda, Csaba Molnár, Fidias Panayiotou, Jacek Protas, Julien Sanchez, Jonas Sjöstedt, Carla Tavares, Pasquale Tridico, Tomáš Zdechovský
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Rudi Kennes, Erik Marquardt, Bert-Jan Ruissen, Şerban Dimitrie Sturdza, Annamária Vicsek
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Raffaele Topo

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20	+
ECR	Dick Erixon, Bert-Jan Ruissen, Şerban Dimitrie Sturdza
PPE	Georgios Aftias, Caterina Chinnici, Esteban González Pons, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Kinga Kollár, Jacek Protas, Tomáš Zdechovský
Renew	Gilles Boyer, Olivier Chastel
S&D	José Cepeda, Marit Maij, Csaba Molnár, Carla Tavares, Raffaele Topo
The Left	Jonas Sjöstedt
Verts/ALE	Erik Marquardt

5	-
NI	Fidias Panayiotou
PfE	Virginie Joron, Ondřej Knotek, Julien Sanchez
The Left	Rudi Kennes

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti